

Allegato "C" al n.18589/9878 di repertorio notaio Elena Caprotti.

STATUTO

Capo I – Origine, denominazione e natura, scopi dell'Associazione

Art. 1 – Origine

1. L'Asilo infantile "Umberto I e Margherita" di Brugherio trae la sua origine dal testamento 16 gennaio 1885 della defunta Contessa Vigoni fu Paolo vedova Cavazzi della Somalia, depositato in atti dal dott. Menclozzi notaio il 21 marzo 1888, al n.2660/5837 di rep., e iniziò la propria attività nel 1889 in un locale di piazza Nosedà (oggi piazza C. Battisti). Fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto 3 agosto 1903.

2. Per effetto della legge 17 luglio 1890 n.6972, l'Ente ha assunto la qualifica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza. Al fine di evitare il trasferimento delle attività dell'Ente al Comune ai sensi del D.P.R. 616/ 1977, l'Ente è stato inserito dalla Regione Lombardia nell' "Elenco delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza - II.PP.A B. -" svolgenti attività a carattere prevalentemente "educativo religioso". Detto "elenco II.PP.A B." fu pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - I Supplemento Straordinario al n.18 del mercoledì, 5 maggio 1982.

3. Con delibera n.67025 del 19 aprile 1995 della Giunta Regionale della Lombardia - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.23 del 5 giugno 1995 - l'Ente Morale "Umberto I e Margherita" viene depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art.12 del Codice Civile; pertanto non è più sottoposto alla normativa in vigore riguardanti le II.PP.A B., ma è assoggettato al regime giuridico degli Enti privati giuridicamente riconosciuti.

L'ente è iscritto nel registro regionale delle persone giuridiche private al n.154.

4. Con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.488/2911 del 28 febbraio 2001 la scuola dell'infanzia è stata riconosciuta "paritaria".

5. Il patrimonio dell'Ente è costituito dall'immobile sito in Brugherio via De Gasperi n.41 del valore risultante dallo stato patrimoniale, nonché da beni mobili vari come dettagliato negli inventari di chiusura.

Art. 2 - Denominazione, natura, sede e durata

1. L'Associazione ha la seguente denominazione:

"Associazione Scuola dell'Infanzia Umberto I e Margherita - ETS".

2. L'Associazione ha sede in Brugherio (MB), via De Gasperi n.41.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione, ispirandosi ai principi morali e pedagogici della tradizione della Chiesa cattolica e del suo magistero, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione ponendosi come risposta al diritto di educazione e cura dei bambini di ambo i sessi in età prescolare, assicurando una effettiva uguaglianza delle opportunità educative. Per il perseguimento di dette finalità, l'Associazione, in via esclusiva o principale, svolge le seguenti attività di interesse generale:

a) organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria, e in genere di scuole paritarie, nonché di tutti i servizi educativi e didattici connessi, comprese le sezioni primavera, pre e post scuola, laboratori didattici, ecc.

(art. 5, lett. d), del Codice del Terzo Settore),

b) interventi e servizi socioeducativi in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni, tra cui a titolo esemplificativo micro-nidi, asili nido, centri ricreativi estivi, ecc., contribuendo, insieme allo svolgimento della scuola dell'infanzia e della sezione primavera, allo sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini e bambine di età compresa tra gli zero e i sei anni, ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 2017 n.65 (art. 5, lett. a) e d), del Codice del Terzo Settore);

c) interventi e progetti socioassistenziali e socio educativi in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni con disabilità o bisogni educativi speciali e iniziative extrascolastiche per contrastare la povertà educativa (art. 5, lett. a e l, del Codice del Terzo Settore);

d) interventi e progetti sociali a sostegno della genitorialità e delle famiglie con minori zero-sei anni (art. 5, lett. a), del Codice del Terzo Settore);

e) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione dei principi pedagogici ed educativi connessi all'attività dell'Ente e alle scuole dell'infanzia paritarie di ispirazione cristiana (art. 5, lett. d) e i), del Codice del Terzo Settore).

2. L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare, nello svolgimento della propria attività, forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

3. L'Associazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

4. Le finalità e attività dell'Associazione si esauriscono comunque nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 4 – Proposta educativa e regole di ammissione

1. La scuola e i servizi socioeducativi, alla luce dell'ispirazione cristiana che connota l'identità dell'Associazione, si fondano su una proposta educativa integrale del bambino, nel rispetto della sua unicità e in collaborazione con la famiglia, primo soggetto responsabile del compito educativo.

2. In particolare, la scuola dell'infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini/bambine promuovendone le potenzialità, l'autonomia, la creatività, l'apprendimento assicurando una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto della primaria responsabilità educativa della famiglia, contribuisce alla formazione integrale dei bambini/bambine e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola primaria.

3. Nella scuola per l'infanzia i bambini non possono rimanere oltre il principio dell'anno scolastico in cui devono accedere alla istruzione primaria, salvo i casi di bambini disabili portatori di handicap per i quali si dovranno rispettare le decisioni delle autorità sanitarie competenti.

4. Apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce le norme, le modalità e i requisiti per l'iscrizione e la frequenza alla scuola per l'infanzia, tenendo conto che sono accolti bambini di entrambi i

sessi, con espresso divieto di ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento e nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini disabili, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

5. Non sono accolti i bambini che non siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle vigenti leggi.

6. Nella scuola sono istituiti, per quanto compatibili col presente Statuto, gli Organi Collegiali di partecipazione (in analogia a quelli previsti dal D.P.R. n.416 del 31 maggio 1974) per la cui composizione e attribuzioni il Consiglio di Amministrazione redigerà apposito regolamento.

Art. 5 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale previsto dal citato art. 6 del Codice del Terzo Settore.

2. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella nota integrativa al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, ove ricorrano le condizioni per essere adottato.

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente articolo 3, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle linee guida di cui al citato art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Capo II - Patrimonio e Bilanci dell'Associazione

Art. 6 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'Immobile e cortile di proprietà, ove si svolge l'attività scolastica, inserite nel Catasto Fabbricati al foglio 28 mappale 9. A costituire il patrimonio dell'Associazione concorre inoltre ogni bene mobile ed immobile che divenga di proprietà dell'Associazione in forza di legati e donazioni di Enti o di privati o di acquisto e che sia destinato dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali;
- e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello Statuto;
- f) quote di compartecipazione ai costi o corrispettivi specifici (rette, tariffe, ecc.) derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui al precedente art. 3;
- g) corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al prece-

dente art. 5;

h) contributi e apporti erogati dalle Amministrazioni pubbliche alle scuole paritarie;

i) contributi riconosciuti dalle Amministrazione pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento, convenzionamento o coprogettazione;

l) ogni altra entrata ammessa nel rispetto dei limiti di non commercialità stabiliti dall'art. 79 del Codice del Terzo Settore.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Gli adempimenti contabili e di bilancio sono disciplinati dalle vigenti leggi. In particolare l'Associazione è obbligata alla formazione del bilancio d'esercizio annuale che dovrà essere approvato nei termini di legge, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle disposizioni ministeriali in materia.

3. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione provvede alla predisposizione del bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 8 – Destinazione degli utili

1. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere destinati per il perseguimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Non si possono distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Capo III - Organi Istituzionali

Art. 9 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) l'Assemblea degli Associati;

d) l'Organo di controllo e i revisori legali, ove ricorrano le condizioni di legge per la loro nomina.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea degli Associati, due dei quali su designazione dell'Amministrazione Comunale del Comune di Brugherio.

2. Tutti i componenti durano in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'insediamento, e possono essere riconfermati senza interruzione.

3. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2383 del codice civile.

4. Il Consiglio è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile. Non possono far parte del Consiglio coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione, nonché i dipendenti dell'Associazione. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

6. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

7. Le funzioni degli amministratori sono gratuite.

Art. 11 – Decadenza, dimissioni o decesso

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla loro carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, previa comunicazione all'interessato, il quale potrà presentare proprie memorie e giustificazioni che il Consiglio valuterà.

2. Se per dimissioni o decadenza viene a mancare uno dei consiglieri designati dall'Amministrazione Comunale di Brugherio, il Presidente deve senza indugio, richiedere all'Amministrazione Comunale una nuova designazione. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non provveda alla designazione entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, l'Assemblea dei soci provvederà direttamente all'elezione. Il nuovo consigliere resta in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio.

3. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o per qualsiasi altra causa di decadenza, uno o più amministratori eletti dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con i primi dei non eletti o, in mancanza, sarà convocata l'Assemblea degli Associati per l'elezione del nuovo consigliere in sostituzione di quello cessato dalla carica; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio.

4. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio di amministrazione. Il Presidente deve senza indugio chiedere all'Assemblea degli Associati l'elezione del nuovo organo di amministrazione, nel rispetto di quanto prescritto dal successivo articolo 14; nel frattempo il Consiglio di Amministrazione può compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 12 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli Associati. In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- a) delibera i regolamenti del personale e quelli inerenti al funzionamento della scuola dell'infanzia e dei servizi socioeducativi;
- b) assume, sospende e licenzia il personale in conformità alle disposizioni

- previste dal C.C.N.L. di categoria e dal regolamento organico del personale;
- c) nomina il direttore scolastico, ove si ritenga di prevederlo, il coordinatore didattico, gli insegnanti della scuola nonché i coordinatori dei servizi e delle attività di interesse generale avviate;
 - d) delibera le convenzioni con gli Enti pubblici e privati;
 - e) delibera contratti di locazione, forniture e somministrazioni;
 - f) delibera l'istituzione di nuove sezioni e nuovi gradi di scuola e l'avvio di servizi e interventi socioeducativi e socioassistenziali di cui all'art. 3 dello Statuto;
 - g) individua le attività diverse di cui all'art. 5 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi;
 - h) delibera l'acquisto e l'alienazione di titoli, mobili, l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
 - i) delibera l'importo delle rette di frequenza della scuola e le quote di partecipazione ai costi dei servizi socioeducativi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 79 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 91bis, c. 1, DL n. 1/2012, conv. con L. n. 27/2012, e del DM n. 200/2012 e disposizioni attuative;
 - l) fissa il calendario delle attività scolastiche, gli orari ed i termini e le modalità delle domande di iscrizione;
 - m) individua i criteri e le modalità di agevolazione alla frequenza della scuola e dei servizi socioeducativi per le famiglie in difficoltà economica;
 - n) predispose il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione, nonché il bilancio sociale qualora obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ovvero qualora ritenuto opportuno;
 - o) promuove, quando occorre, le modificazioni dello statuto;
 - p) delibera l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17 comma 2, del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;
 - q) provvede alla vigilanza igienico-sanitaria avvalendosi del servizio dell'ATS e al rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - r) delibera l'ammissione di nuovi associati;
 - s) delibera in merito all'esclusione degli associati;
 - t) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
 - u) elegge il Presidente e nomina il Segretario.

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti e comunque, di norma, almeno due volte l'anno per deliberare lo schema del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per definire il programma di lavoro per l'anno sociale successivo.

2. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, ora, data e luogo dell'adunanza. L'avviso, firmato dal Presidente, dovrà essere recapitato a tutti i Consiglieri almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, anche in via telematica.

3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro dei membri in carica del Consiglio.

4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fermo restando quanto stabilito dalla lett. p) del precedente art. 12. Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto a discrezione del Presidente. Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese sempre con voto segreto.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente in sua assenza dal vice presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.

6. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che intervengono a titolo consultivo, senza diritto di voto.

7. Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ogni Consigliere ha il diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

8. Il Consiglio di Amministrazione può essere svolto in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, audio conferenza), a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere all'Amministrazione Comunale di Brugherio le designazioni dei 2 (due) componenti di competenza.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non provveda alla designazione entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, l'Assemblea degli Associati provvederà direttamente all'elezione del consigliere.

3. Il Consiglio scaduto rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 15 - Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, presieduta dal Consigliere anziano, elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa il Presidente. Questi ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, presiede i consigli di amministrazione e l'assemblea degli Associati, cura l'esecuzione dei deliberati del consiglio e dell'assemblea, firma i contratti, i pagamenti, la corrispondenza, sospende per gravi ed urgenti motivi il personale, svolge ogni altra funzione di ordinaria amministrazione delegata dal Consiglio di amministrazione in sede di nomina. In caso di necessità ed urgenza può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima successiva udienza.

2. Le funzioni di ordinaria amministrazione conferite al Presidente dal Consiglio di Amministrazione possono essere delegate dal Presidente per singoli

affari ad altro consigliere.

Art. 16 - Associati dell'Associazione

1. Sono Associati dell'Associazione tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e le persone giuridiche che, condividendo l'identità e le finalità dell'Ente, ne sostengono l'attività moralmente e col loro supporto economico.

2. Gli Associati si distinguono in benemeriti e ordinari.

Sono Associati benemeriti coloro che abbiano versato all'Ente somme non inferiori all'importo fissato dal Consiglio di Amministrazione o che facciano donazioni di beni mobili od immobili di valore equivalente. Essi restano associati senza obbligo di versare quote associative annuali.

Sono Associati ordinari tutti coloro che si impegnano a versare la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assemblea degli Associati.

3. Per assumere la qualifica di Associato benemerito o ordinario, gli interessati devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, con dichiarazione di adesione all'identità e alle finalità dell'Associazione di cui all'art. 3 dello Statuto, con obbligo, a seguito dell'ammissione, di versare le somme o effettuare le donazioni previste per gli Associati benemeriti o di versare la quota associativa annuale per gli Associati ordinari.

4. Il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione e motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione l'interessato può, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione, richiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati.

5. L'ammissione ad associato avviene senza discriminazioni di alcuna natura e senza limitazioni poste con riferimento alle condizioni economiche.

6. Perdono la qualità di associato ordinario coloro che non effettuano il pagamento della quota annuale secondo le scadenze stabilite dall'apposito regolamento.

7. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti, non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 17 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto ed eventualmente dai regolamenti da esso derivati, eleggere le cariche associative ed essere eletti alle cariche associative, formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento agli obiettivi previsti dal presente statuto, essere informati sulle attività dell'Associazione, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, nonché votare nelle assemblee se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

2. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti a partecipare alla vita associativa ed in particolare alle assemblee ed al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti gli associati hanno altresì il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché

di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e ad osservare tutta la normativa associativa;

- per gli associati ordinari, versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

- di tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività e di non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Art. 18 - Perdita della qualifica di associato

1. Si perde la qualità di associato per recesso, esclusione, decadenza, decesso o, in caso di persona giuridica, scioglimento o estinzione.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

3. L'esclusione di un associato viene disposta dal Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'associato contravviene agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali, dopo aver sentito l'associato interessato.

La deliberazione di esclusione è comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale decide con voto segreto.

4. L'associato ordinario è dichiarato decaduto se non ha provveduto a versare la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il socio escluso o receduto o decaduto non potrà vantare alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione e non avrà diritto al rimborso della quota associativa pagata o, in caso di associato benemerito, dell'erogazione o donazione disposta in sede di ammissione.

Art. 19 - Assemblea degli Associati

1. L'assemblea degli Associati è convocata dagli amministratori, per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenute opportuna. L'assemblea degli Associati è convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

2. L'assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

3. Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso personale contenente le materie poste all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo e l'eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti.

4. L'avviso dovrà essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio effettivo degli associati ovvero, laddove co-

nosciuto, al domicilio digitale. L'avviso potrà essere portato a conoscenza degli associati anche tramite e-mail purché seguita da conferma di ricezione da parte dell'interessato.

In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima sempre con le modalità di cui sopra.

5. All'assemblea possono intervenire, con diritto di voto, tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa e che risultino iscritti nel libro degli associati.

6. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta; ogni associato non può avere più di tre deleghe.

Art. 20 – Quorum costitutivi e deliberativi

1. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, da conferirsi per iscritto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

3. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

4. Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale. Esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

5. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, audio conferenza), a condizione che:

a. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 21 - Competenze dell'assemblea degli Associati

1. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalle legge e dal presente statuto, e precisamente:

a) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna;

b) approva il bilancio preventivo proposto dal Consiglio di Amministrazione;

c) esamina le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio di Amministrazione;

d) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

e) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

f) approva i regolamenti generali dell'Associazione, compreso quello dei la-

vori assembleari;

g) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza;

h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i) delibera sulle modificazioni dello statuto;

l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 22 – L'Organo di controllo e di revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Controllo può esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quanto è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 23 - Tenuta e consultazione dei libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;

d) il registro dei volontari.

2. I verbali conservati nel libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio di amministrazione sono redatti dal Segretario e sottoscritti dal Segretario e dal Presidente. I verbali dell'organo di controllo e di altri eventuali organi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. In assenza del Segretario, il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Associati viene redatto rispettivamente da un Consigliere scelto dal Consiglio o da un associato scelto dall'Assemblea, che dovrà poi sottoscriverlo unitamente al Presidente.

4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento, dovrà provvedere. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. I libri sociali non potranno essere asportati né estratta copia degli stessi.

Art. 24 - Segretario dell'Associazione

1. Il Segretario dell'Associazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno o all'esterno, assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Associati; ne redige i verbali, li sottoscrive unitamente al Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali di cui all'art.23.

Capo IV – Personale e volontari

Art. 25 – Dipendenti e collaboratori

1. L'Associazione per lo svolgimento della propria attività può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dal CCNL e da apposito regolamento adottato dall'Ente.

3. I lavoratori dipendenti dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81.

4. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro l'Associazione ne dà atto nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione allegata al bilancio.

Art. 26 - Volontari

1. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, purché non superino l'importo stabilito dalla legge.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'Associazione, se si avvale di volontari, provvede ad assicurarli contro gli

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato.

Capo V – Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Art. 27 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. L'Associazione svolge l'attività educativa e didattica di cui all'art.3, n. 1, lett. a) dello Statuto, e in particolare la scuola dell'infanzia, in modo autonomo e in regime di parità scolastica, partecipando, ai sensi della Legge n. 62/2000, al Sistema Nazionale di Istruzione, con i conseguenti rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall'ordinamento, compreso il sistema delle convenzioni per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

2. Nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), c), d) ed e) dello Statuto, l'Ente può partecipare a co-programmazioni e co-progettazioni di cui all'art. 55 Codice del Terzo Settore, sottoscrivendo le relative convenzioni, nonché, per i servizi socioeducativi e socioassistenziali, ottenere dopo l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e relative convenzioni previste dalla normativa nazionale e regionale di settore.

3. Gli atti e le convenzioni dei procedimenti di cui ai commi precedenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni provvedimento di autorizzazione e di accreditamento nonché di convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione

Capo VI - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione

Art. 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli Associati convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'assemblea degli Associati avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea degli Associati non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà e devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

F.TO GIUSEPPE SALVATO

F.TO ELENA CAPROTTI NOTAIO

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico
(art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e successive modifiche
art.68 ter legge 16 febbraio 1913 n.89)

Certifico io sottoscritta dottoressa Elena Caprotti notaio in Agrate Brianza, iscritta al collegio notarile di Milano, che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti.

Agrate Brianza, 2 febbraio 2023

Firmato digitalmente dal notaio Elena Caprotti



Firmato digitalmente da ELENA
CAPROTTI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154